



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ai Sigg. Direttori Regionali e Interregionali  
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Direttori Centrali del Dipartimento

LORO SEDI

e, p.c. Ai Sigg. Dirigenti degli Uffici di diretta  
collaborazione del Capo Dipartimento e del Capo  
del Corpo

LORO SEDI

**OGGETTO:** Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127. Indirizzi operativi per l'organizzazione dei controlli.

Di seguito alla circolare a firma del Capo Dipartimento concernente l'oggetto, si forniscono di seguito ulteriori indirizzi operativi per l'organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde COVID-19 ai sensi dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

## **Personale interessato dai controlli**

Il controllo per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 riguarderà tutto il personale che svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso sedi di servizio di questa Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, a decorrere dall'attività lavorativa che inizia dopo le ore 00:00 del 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

A tal proposito, si rappresenta che il possesso della certificazione verde COVID-19 valida al momento del controllo, consentirà al titolare la prosecuzione del servizio fino alla sua conclusione presso le strutture dell'Amministrazione.

In particolare tutto il personale delle ditte esterne che accede alle sedi di servizio, ordinariamente sottoposto a controllo da parte del proprio datore di lavoro, dovrà essere sottoposto ad ulteriore controllo.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo del controllo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accede alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e i collaboratori, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione nonché i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata.

In sintesi, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo del controllo per accedere agli uffici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano presso le varie strutture per l'erogazione dei servizi che questa Amministrazione è tenuta a prestare (professionisti per le pratiche di prevenzione incendi, cittadini per richieste di informazioni o per l'accesso agli atti, ecc.). I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione del CTR o per un incontro, un convegno o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde COVID-19 ed esibirla.

Non rientrano inoltre tra i soggetti sottoposti al controllo di cui sopra quelli esenti dalla campagna vaccinale anti-COVID-19, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i vigenti criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. In attesa della predisposizione dello specifico *QR Code* anche per il suddetto personale, gli interessati dovranno inviare la relativa documentazione sanitaria al medico incaricato che avrà cura di darne comunicazione al datore di lavoro.



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

## **Informazione al personale**

Le SS.LL., anche alla luce dei contenuti della citata circolare del Capo Dipartimento, avranno cura di informare tutto il personale dipendente sulle modalità di controllo che saranno adottate e sulle sanzioni, sia amministrative che disciplinari, previste nel caso in cui, dal controllo, si riscontri il mancato possesso della certificazione verde COVID-19.

In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali, non è consentita la raccolta dei dati dell'intestatario della certificazione verde COVID-19 in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all'applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter, commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss., del D.L. n. 52/2021.

Le SS.LL. informeranno, inoltre, che nel caso di esenzione dalla campagna vaccinale il personale interessato dovrà trasmettere preventivamente la certificazione di esenzione al medico di riferimento della struttura di appartenenza o dove presta servizio.

Si precisa, altresì, che tra le assenze previste dalle vigenti disposizioni contrattuali per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici non rientra l'esecuzione del tampone finalizzato all'ottenimento della certificazione verde COVID-19.

Si ritiene opportuno, infine, che le SS.LL., anche con la collaborazione dei medici incaricati, sensibilizzino ulteriormente il personale ad aderire alla campagna vaccinale, per la tutela della salute propria e dei colleghi, partecipando anche a giornate organizzate da altre Amministrazioni dedicate alla campagna vaccinale.

## **Modalità e strumenti per il controllo**

Le SS.LL., in qualità di datori di lavoro, individueranno i soggetti incaricati delle verifiche, anche sulla base delle funzioni svolte, con atto formale che, ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 64/2012, potrà consistere in apposita disposizione di servizio da emanare per l'organizzazione dei controlli.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Allo stato attuale lo strumento per la verifica del possesso della certificazione verde COVID-19 risulta essere l'applicazione di verifica nazionale "VerificaC19", che da installare anche sui dispositivi mobili (smartphone o tablet) in dotazione alle strutture territoriali e centrali del Corpo nazionale.

L'applicazione "VerificaC19" consente di verificare l'autenticità e la validità delle certificazioni senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del soggetto incaricato alla verifica.

I soggetti incaricati al controllo dovranno essere opportunamente informati sulle attività da svolgere e potranno essere individuati, ad esempio, tra i Funzionari, i Responsabili di settore, i Capi turno, i Capi distaccamento, i Capi squadra oppure tra altro personale, anche con riferimento alle figure coinvolte nell'organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. Analogamente si procederà per l'individuazione dei soggetti incaricati al controllo del personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari.

Al termine dell'attività di controllo i soggetti incaricati comunicheranno all'ufficio competente per l'amministrazione del personale i casi in cui non sia stato possibile procedere alla verifica e la relativa motivazione.

Qualora il dipendente sia nelle condizioni di aver ottemperato agli obblighi per il rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 ma non ne sia ancora in possesso in formato verificabile tramite *QR Code*, potrà comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9 del decreto-legge n. 52/2021, in coerenza con il disposto dell'ultimo periodo del comma 10 del medesimo articolo. In questo caso, il predetto personale dovrà comunicare al soggetto incaricato al controllo tale circostanza e inviare copia della predetta certificazione all'ufficio sanitario della sede di appartenenza.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Nel caso in cui il servizio sia prestato presso una sede dell'Amministrazione diversa da quella di appartenenza, il personale sarà sottoposto alle modalità di controllo previste per tale sede; qualora, invece, il personale presti servizio presso sedi esterne all'Amministrazione (presidi antincendio, servizi di vigilanza antincendio, sopralluoghi di prevenzione incendi, attività di formazione, ecc.), il Dirigente da cui dipende il personale in questione avrà cura di organizzare idonee modalità di controllo atte a non consentire l'accesso alle sedi esterne di personale VF privo della certificazione verde COVID-19.

Ove ne ricorrano le condizioni ed al fine di non concentrare un numero eccessivo di personale ai punti di accesso e di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, il Dirigente responsabile potrà prevedere l'ampliamento delle fasce di ingresso e di uscita dalle sedi di lavoro del personale alle proprie dipendenze non inserito nel dispositivo di soccorso, al fine di consentire il raggiungimento delle sedi di lavoro stesse e l'inizio dell'attività lavorativa in un ampio arco temporale.

## **Utilizzo dell'applicazione “VerificaC19”**

Il soggetto incaricato alla verifica richiede al dipendente di mostrare il relativo *QR Code* della certificazione verde COVID-19 (codice a barre bidimensionale, in formato digitale oppure cartaceo). L'applicazione “VerificaC19” legge il *QR Code*, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato, senza la necessità di avere una connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore.

L'applicazione predetta mostra graficamente al soggetto incaricato alla verifica l'effettiva validità della certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa (colore verde per la certificazione valida in Italia e in Europa o azzurro per la certificazione valida soltanto in Italia).

Ai soggetti incaricati alla verifica basta inquadrare il *QR Code* della certificazione verde COVID-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Informazioni dettagliate in merito all'installazione e all'utilizzo dell'applicazione "VerificaC19" sono riportate nella pagina web <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>.

## **Modalità per garantire il dispositivo minimo di soccorso**

Nel caso in cui in qualsiasi sede, a causa del mancato possesso della certificazione verde COVID-19, si dovesse registrare una carenza di personale operativo tale da compromettere il **dispositivo minimo** per il soccorso pubblico, si procederà ad integrare il predetto dispositivo con il richiamo in orario straordinario di personale in turno libero qualora tale carenza dovesse essere nota già in fase di predisposizione dei servizi, ovvero, nel caso in cui la carenza dovesse manifestarsi ad inizio turno, con il trattenimento del personale smontante per il tempo strettamente necessario al rimpiazzo con altre unità che prestano servizio giornaliero o al richiamo in straordinario di personale libero dal servizio, secondo quanto previsto dagli articoli 62 e 79 del D.P.R. n. 64/2012.

Per la rendicontazione e gestione dei richiami o dei trattenimenti in servizio di cui sopra, è stata creata nell'applicativo SUPREME versione rossa, una tipologia di emergenza, denominata "GREEN PASS Check", che sarà resa disponibile fino al termine delle attività previste dalla presente. I Comandi avranno cura di creare specifiche emergenze provinciali associate alla "GREEN PASS Check" mentre le Direzioni Regionali utilizzeranno l'emergenza creata dal Comando capoluogo di regione.

## **Ulteriori indicazioni**

Si coglie l'occasione per richiamare quanto indicato dal comma 13 dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dove è previsto che le attività connesse all'applicazione del citato articolo avvengano senza ulteriori nuovi o maggiori oneri a carico della finanza



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

pubblica, pertanto non potrà essere a carico di questo Dipartimento alcun onere correlato all'effettuazione dei tamponi ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19.

Restano ferme le vigenti misure per il contrasto al rischio di contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, in relazione ai servizi forniti a favore dell'utenza, le SS.LL. vorranno applicare tali misure scrupolosamente al fine di evitare che l'accesso agli uffici di utenza non tenuta ad esibire o a possedere la certificazione verde COVID-19 possa comportare rischi di contagio.

Si richiama, altresì, l'attenzione sull'istituto della dispensa temporanea dal servizio per il personale operativo inserito nel dispositivo di soccorso, di cui all'art. 87, comma 6, del decreto-legge n. 18/2020, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre 2021 dall'articolo 6 del decreto legge 105/2021, per evidenziare la necessità che le istanze prodotte siano rivalutate dal medico di riferimento della struttura centrale e territoriale tenendo conto della mutata esposizione al rischio del personale in considerazione dell'attuale probabilità di diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Nel rammentare, infine, che, a decorrere dal 15 ottobre 2021, la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa è quella in presenza (DPCM 23 settembre 2021), si precisa che, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità di usufruire del lavoro agile permane per i lavoratori "fragili" di cui all'art. 26 del D.L. n. 18/2020, ai sensi dell'art. 2-ter del D.L. n. 111/2021, nonché nei casi previsti dall'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro per la pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, che recita: *"Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'art. 21-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attività in modalità agile"*.



# *Ministero dell'Interno*

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

La Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali provvederà ad attivare appositi codici da utilizzare nell'applicativo "SIPEC" per rilevare il numero dei dipendenti delle strutture centrali e territoriali che siano stati dichiarati assenti ingiustificati.

Per rappresentare eventuali problematiche di carattere generale ovvero per richiedere ulteriori chiarimenti, potrà essere interpellato l'Osservatorio COVID-19 inviando un'apposita richiesta all'indirizzo mail [covid19@vigilfuoco.it](mailto:covid19@vigilfuoco.it).

Si allega:

- il modello di verbale di verifica dell'assenza della certificazione verde COVID-19;
- il modello del verbale di accertamento, contestazione e notificazione di violazioni amministrativa.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(PARISI)**

Firma digitale ai sensi di legge





# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in servizio presso \_\_\_\_\_, quale soggetto incaricato con disposizione di servizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, alla verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, prevista dall'art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021, in base alla funzione svolta, in data \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_, presso \_\_\_\_\_, ha richiesto di esibire la certificazione verde COVID-19 al momento dell'accesso al luogo di lavoro al Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_, identificato/a tramite:

- documento d'identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_
- conoscenza diretta

in servizio presso \_\_\_\_\_

## ESITI DELLA VERIFICA ALL'ACCESSO AL LUOGO DI LAVORO

Dal controllo è risultato che il/la sopra menzionato/a **NON** è in possesso della certificazione verde COVID-19 prevista dell'art. 9-quinquies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52.

Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ viene informato/a:

che NON avendo prodotto tale certificazione, non è consentito l'accesso al luogo di lavoro e viene considerato assente ingiustificato. L'assenza ingiustificata non darà luogo a conseguenze disciplinari e non inciderà sul diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale; i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Il presente verbale sarà trasmesso all'ufficio competente per l'amministrazione del personale per i successivi adempimenti.

Il/la Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ dichiara spontaneamente quanto segue:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- si rifiuta di firmare.

Letto, confermato e sottoscritto \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

**Il Dipendente**

\_\_\_\_\_

**Il Verbalizzante**

\_\_\_\_\_



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

**VERBALE DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE E  
NOTIFICAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
(artt. 4 D.L. 25 marzo 2020, n. 19, e 9-quinquies del D.L. 22 aprile 2021, n. 52)**

In data \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_,  
presso la sede di servizio VVF di \_\_\_\_\_, viene redatto il presente  
processo verbale per far constatare quanto segue:

VERBALIZZANTE

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

LA PARTE

\_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_\_\_,  
a \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_,  
via \_\_\_\_\_, identificato a mezzo \_\_\_\_\_,  
n \_\_\_\_\_, in servizio presso \_\_\_\_\_, con  
qualifica \_\_\_\_\_

FATTO

Alle ore \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, nel luogo sopra specificato, il sottoscritto verbalizzante, incaricato con disposizione di servizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, in base alla funzione svolta, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9-quinquies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante " *misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COV/D-19*", ha constatato che la Parte, si trovava nei locali della sede dove svolge attività lavorativa.

Nella circostanza, il verbalizzante ha accertato, ai sensi dell'art. 13 della L. n. 689/1981, che la parte non ha rispettato le misure previste con le suindicate disposizioni normative per contrastare e contenere l'emergenza COVID- 19, in quanto:

- Ha fatto accesso al luogo di lavoro senza essere in possesso della certificazione verde COVID-19,
- Ha fatto accesso al luogo di lavoro e ha esibito una certificazione verde COVID-19 "*non valida*", in esito alla verifica di regolarità effettuata mediante l'applicazione mobile resa disponibile, in linea con le prescrizioni indicate dal d.P.C.M.17 giugno 2021;

\_\_\_\_\_



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Per quanto sopra la Parte è allontanata dalla sede di servizio, considerata assente ingiustificata e sarà sanzionata ai sensi dall'articolo 9-quinquies, comma 8 del decreto-legge n. 52/2021 secondo quanto di seguito riportato. L'assenza ingiustificata non inciderà sul diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, incluse tutte le componenti della retribuzione, anche di natura previdenziale; i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. Restano ferme le ulteriori conseguenze disciplinari connesse alla violazione degli obblighi di servizio che saranno valutate in base alle disposizioni di cui al C.C.N.L. 5.04.1996 e successive modifiche.

## NORMA SANZIONATORIA

La condotta sopra descritta è punita, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 8, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, in relazione alla previsione di cui al **comma 1 e 7** della medesima norma, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da Euro 600,00 ad Euro 1.500,00**. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata. Le suddette violazioni sono accertate ai sensi della legge n. 689/1981, e le sanzioni sono irrogate dal Prefetto di \_\_\_\_\_  
Ai relativi procedimenti amministrativi si applicano le disposizioni dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 11 comma 11 L. 24 aprile 2020 n. 27, in materia di sospensione dei termini.

## DEFINIZIONE AGEVOLATA (*Pagamento in misura ridotta*)

Secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del D.L. n. 19/2020 e dall'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del D. Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), come integrato dall'art. 108, comma 2, del citato D.L. n. 18/2020, per la violazione riscontrata il trasgressore è ammesso:

- **entro 5 giorni dal** \_\_\_\_\_ (*indicare, quale termine iniziale, la data odierna ovvero il giorno successivo all'eventuale data di sospensione prevista normativamente*), al pagamento in misura ridotta (30%), pari al minimo della sanzione, della somma che risulta rispettivamente dell'importo di:
  - Euro 420,00** (quattrocentoventi/00);
  - Euro 840,00** (ottocentoquaranta/00) - sanzione raddoppiata per reiterazione della medesima disposizione;
- **entro 60 giorni dal** \_\_\_\_\_ (*indicare, quale termine iniziale, la data odierna ovvero il giorno successivo all'eventuale data di sospensione prevista normativamente*), al pagamento in misura ridotta della somma, pari al minimo della sanzione prevista, che risulta rispettivamente dell'importo di:
  - Euro 600,00** (seicento/00);
  - Euro 1.200,00** (milleduecento/00) - sanzione raddoppiata per reiterazione della medesima disposizione;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Il pagamento dovrà essere effettuato tramite **bonifico bancario** sul Capo **XIV**, Capitolo 3560 "Entrate eventuali e diversi concernenti il Ministero dell'interno" PG 6 "Altre entrate di carattere straordinario", **IBAN: IT 12 A 0100003245350014356006**, intestato alla **Tesoreria Centrale di Roma** (codice SWIFT: BITAITRRENT), indicando nella **causale**: denominazione dell'Ufficio precedente; numero e data del verbale.

In caso di definizione agevolata, la parte è invitata a far pervenire copia dell'avvenuto pagamento all'Ufficio precedente, anche tramite invio all'indirizzo *pec*: \_\_\_\_\_@cert.vigilfuoco.it, entro 60 giorni dalla notifica del presente verbale.

## DEFINIZIONE ORDINARIA (Rinuncia al pagamento in misura ridotta)

In caso di mancato pagamento, decorsi i termini previsti (60 giorni), ai sensi dell'art. 17 della legge n. 689/81, sarà inviato rapporto al Prefetto di \_\_\_\_\_, competente alla determinazione, tramite ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, della **somma dovuta per la violazione**, entro i limiti edittali stabiliti dall'art. 4 del D.L. n. 19/2020.

La consegna al trasgressore del presente processo verbale vale quale:

- **atto di notifica** al trasgressore ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689/1981 della contestazione immediata della violazione, per ogni conseguenza di legge, anche ad effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e seguenti del Codice Civile;
- avviso della facoltà di inviare, **entro 30 giorni** dalla data odierna (di notifica del presente atto), tenuto conto dei termini di sospensione, alla Prefettura di \_\_\_\_\_ di **scritti difensivi e documenti** in carta semplice ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981, indicando anche luogo, data di nascita e codice fiscale, nonché di **chiedere di essere sentito** dallo stesso Ufficio territoriale di Governo (ovvero altro Ufficio competente).

## FACOLTÀ DI RICORSO

*Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria si può proporre opposizione dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria.*

Il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del D. lgs. n. 150/2011.

## SEZIONE CONCLUSIVA

Si dà atto che il trasgressore, il quale comprende, parla e legge la lingua italiana:

- è stato diffidato dal proseguire con l'inosservanza degli obblighi imposti dalla vigente normativa, oggetto di contestazione col presente atto e invitato a lasciare i locali del \_\_\_\_\_ in intestazione;
- ha spontaneamente dichiarato quanto segue:

